

Modulo 2 – Proprietà intellettuale e information society

## La tutela giuridica dei programmi per elaboratore

Claudio Di Cocco

1

## Le opere informatiche

I nuovi beni informatici:

- Programmi per elaboratore.
  - Banche di dati elettroniche.
  - Opere multimediali.
  - I nomi a dominio.
- } Opere utili

2

## Definizione

### **U.S. Copyright Act, § 101, Title 17 U.S.C.**

“[a] «computer program» is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result”.

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

3

## Definizione

### **Art. 2, Canadian Copyright Act, Chapter C-42.**

“computer program means a set of instructions or statements, expressed, fixed, embodied or stored in any manner, that is to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a specific result”.

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

4

# Il software

## Componenti del software

- **Idee** (es. far eseguire la cancellazione di un file attraverso un'icona a forma di cestino).
- **Algoritmo**: un procedimento di calcolo esplicito e descrivibile con un numero finito di regole che conduce al risultato dopo un numero finito di operazioni, cioè di applicazioni delle regole => insieme di istruzioni che deve essere applicato per eseguire un'elaborazione o risolvere un problema.
- **Elementi letterali**: il codice sorgente = l'insieme delle istruzioni così come scritte dal programmatore in un dato linguaggio di programmazione; il codice oggetto = l'insieme delle istruzioni scritte in linguaggio macchina (deriva dalla c.d. compilazione del codice sorgente).
- **Elementi non letterali**: la struttura/organizzazione del software, cioè la sequenza delle sue parti/sezioni, le cc.dd *routine* (un insieme di istruzioni che eseguono una data funzione = blocco di codice).

# Il software

## Tipi di programmi per elaboratore:

- software (RAM),
- middleware (hardware dedicato),
- firmware (ROM);
- sistemi operativi,
- programmi applicativi,
- APP,
- librerie,
- interfacce utente ( es. *Graphic User Interface-GUI*),
- ecc.

# Il software

## Processo di creazione (sviluppo) del software (ingegneria del sw)

- **Ideazione** (descrizione del problema; analisi dei requisiti; specifiche funzionali e non; domini di applicazione del programma, informazioni sull'applicazione, funzioni, prestazioni, interfacce richieste).
- **Progettazione** (individuazione delle strutture dati, delle funzioni e dei comportamenti per rispettare i vincoli e i requisiti richiesti).
- **Scrittura del codice** (scelta di un linguaggio di programmazione e scrittura del codice sorgente).
- **Collaudo.**
- **Manutenzione** (*debugging*, manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva, ecc.).

# Il software

## Processo di creazione (sviluppo) del software (ingegneria del sw)

- **Ideazione**
  - **Progettazione**
  - **Scrittura del codice**
  - **Collaudo**
  - **Manutenzione**
- Diagrammi di flusso, *flowchart*, descrizione delle specifiche/funzioni, ecc.
- Documentazione dell'attività di programmazione
- Lavori preparatori

# Il software

## Componenti del software [esempio]

- **Idea:** istruire una macchina perchè consenta di ritirare denaro contante in modo automatico (bancomat).
- **Algoritmo:** combinazione precisa e univoca di azioni, eseguibili autonomamente da parte di un dato esecutore (senza necessità di aiuti di da parte di terzi), che permette di risolvere un problema



### Algoritmo del bancomat

- Introdurre la carta magnetica
- Digitare il pin (codice segreto)
- Selezionare l'opzione di prelievo contanti
- Indicare l'importo da prelevare
- Se si desidera lo scontrino => premere SÌ
- In caso contrario => premere NO
- Se si è premuto SÌ => erogare denaro, espellere carta, stampare scontrino
- Se si è premuto NO => erogare denaro, espellere carta.


MASTER  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

9


# Il software

## Componenti del software [esempio]

- **Diagrammi di flusso (flowchart)**



Flowchart bancomat



MASTER  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

10

# Il software

## Componenti del software [esempio]

### - Elementi letterali:

#### Codice sorgente

```
5 REM «Claudio Di Cocco, 19102020»
10 INSERT «Carta»
20 INPUT «PIN:», US
35 IF US = TRUE THEN GO TO 40
36 EJECT «Carta»
37 END
40 INPUT «Effettuare prelievo?», TS
50 IF TS = «Sì» THEN GO TO 60
55 GO TO 35
60 INPUT «Somma da ritirare?», SS
70 INPUT «Scontrino?» KS
80 IF KS = «Sì» THEN GO TO 120
90 FOR I=1 TO SS CASH
100 NEXT I
110 GO TO 35
120 PRINT «Scontrino» + SS
130 GO TO 90
```

### Codice oggetto

```
00110001 00110000 00100000 01001001 01001110 01010011 01000101 01010010 01010100
00100000 10101011 01000011 01100001 01110010 01110100 01100001 10111011 00001010
00110010 00110000 00100000 01001001 01001110 01010000 01010101 01010100 00100000
10101011 01010000 01001001 01001110 00111010 10111011 00101100 00100000 01010101
00100100 00001010 00110011 00110000 00100000 01001001 01000110 00100000 01010101
00101010 00100000 00111011 00100000 01010100 01010010 01010101 01000101 00100000
01010100 01001000 01000101 01001110 00100000 01000111 01001111 00100000 01010100
01001111 00100000 00110100 00110000 00001010 00110011 00110101 00100000 01010000
01010010 01001001 01001110 01010100 00100000 10101011 01000001 01110010 01110010
01101001 01110110 01100101 01100100 01100101 01110010 01100011 01101001 10111011
00001010 00110011 00110110 00100000 01000101 01001010 01000010 01000011 01010100
00100000 10101011 01000011 01100001 01100101 01101000 01100001 10111011 00001010
00110011 00110111 00100000 01000101 01001110 01000100 00001010 00110100 00110000
00100000 01001001 01000110 00100000 01010100 00100100 00100000 00111101 00100000
01010101 01010011 11001100 10111011 00100000 01010100 00100000 01000101 00011110
00100000 01000111 01001111 00100000 01010100 01001111 00100000 00110110 00110000
00001010 00110101 00110101 00100000 01000111 01001111 00100000 01010100 01001111
00100000 00110011 00110011 00001010 00110110 00110000 00100000 01001001 01001110
01010000 01010101 01010100 00100000 10101011 01010011 01101111 01101101 01101101
0100001 00100000 01001001 0100001 00100000 01110010 01101001 01110100 0101001
01110010 01100001 01110010 01100101 00100000 00111111 10111011 00010100 00100000
01010011 00100100 00000101 00110111 00110000 00100000 01001001 01001110 01010000
01010101 01010100 00100000 10101011 01010011 01100011 01101111 01101110 01110100
01110010 01101001 01101110 01101111 00100000 00111111 10111011 00100000 01001011
00101000 00001010 00111000 00110000 01000001 01001001 01000110 00100000 01001011
00100100 00100000 00111011 00100000 10101011 01010011 11101100 10111011 00100000
01010100 01001000 01000101 01001110 00100000 01000111 01001111 00100000 01010100
01001111 00100000 00110001 00110010 00110000 00000101 00111001 00110000 00100000
01000110 01001111 01010010 00100000 01001001 00100000 00111011 00110001 00100000
01010100 01001111 00100000 01010011 00100100 00100000 01000011 01000001 01010011
01001000 00001010 00110001 00110000 00110000 00100000 01001110 01000010 01011000
01010100 00100000 01001001 00001010 00110001 00110000 00100000 01000111
01001111 00100000 01010100 01001111 00100000 00110011 00110101 00001010 00110001
00110010 00110000 00100000 01010000 01010010 01001001 01001110 01010100 00100000
01010011 01010011 01100011 01101111 01101110 01110100 01110010 01101011 01101110
00110011 00110000 00100000 00101011 00100000 01010011 00100100 00001010 00110001
00110011 00110000 00100000 01000111 01001111 00100000 01010100 01001111 00100000
00111001 00110000
```

### - Elementi non letterali

MASTER  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

# Il software come “prodotto”

Elevati costi di ideazione, progettazione, sviluppo, ecc.

Vs.

Facilità nella riproduzione/copiatura/derivazione



Facile compromissione del valore/investimento

MASTER  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

# Forme di tutela del software

## Forme di protezione legale del SW

(potenzialmente cumulabili fra loro)

- ➔ **Brevetto** [richiede procedura amministrativa]
- ➔ **Diritto d'autore** [automatica]
- ➔ **[Segreto industriale]** [richiede adozione misure]

- *Marchio* => *denominazione del SW*
- *Modelli e disegni (design)* => *icone, menù, ecc.*
- *Concorrenza sleale*

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

13

# Il brevetto

**Definizione di invenzione:** idea di soluzione di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale.

I **requisiti** di proteggibilità

- 1) La novità.
- 2) L'attività inventiva.
- 3) L'industrialità.
- 4) La liceità.
- 5) La sufficiente descrizione.

Invenzioni (e modelli) => oggetto di diritto esclusivo solo se chiesto ed ottenuto il **brevetto** (atto amministrativo concesso da apposito ufficio).

Invenzioni **di prodotto** oppure **di procedimento**.

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

14

## Il brevetto

### **DIVIETO DI BREVETTAZIONE PER IL SOFTWARE**

Art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo (ratificata con L. 26 maggio 1978, n. 260) => **programma per elaboratore non è considerato "invenzione"**

 **non brevettabile "in quanto tale"**.

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

15

## Il brevetto

### **Divieto di brevettazione per il software**

Ripensamento (apparente) del legislatore comunitario => proposta di direttiva per ammettere il software alla tutela brevettuale presentata nel 2002.



L'iter di approvazione, giunto ormai alla fase finale, si è bruscamente interrotto con la bocciatura della proposta in seconda lettura da parte del Parlamento europeo (a larghissima maggioranza) nella seduta del 6 luglio 2005.

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

16



# Il brevetto

## Divieto di brevettazione per il software

D.Lgs. 30/2005, Codice della proprietà industriale.

Art. 45 [...]

2. **Non sono considerate come invenzioni** ai sensi del comma 1 in particolare: [...]
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed **i programmi di elaboratore**; [...]
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, **programmi** e presentazioni di informazioni considerati **in quanto tali**.

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

17

# Il brevetto

## Divieto di brevettazione per il software

Ma per **l'Ufficio Europeo dei Brevetti**, negli ultimi anni



un programma per elaboratore non può essere escluso dalla brevettabilità in conformità alla disposizione dettata all'art. 52 quando esso appaia suscettibile – **a seguito della sua installazione sull'hardware** – di **produrre un effetto tecnico ulteriore rispetto alle normali interazioni fisiche tra software ed elaboratore.**

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

18

## Il brevetto


Gli algoritmi che possiedono un “**carattere tecnico**” sono allora proteggibili mediante brevetti (di procedimento) = c.d. **computer implemented invention**


**Esempi:** procedimento di controllo di una macchina o di un processo industriale, procedimento di controllo della stabilità di un veicolo, procedimento per misurare una grandezza fisica.

Brevetto escluso se il programma non produce il detto «effetto tecnico ulteriore», ad esempio:

- metodi per attività commerciali (cc.dd. *Business methods*);
- metodi matematici;
- presentazione di informazioni;
- giochi (regole);
- attività intellettuali;
- idee astratte.

## Esempio di brevetto software

(19)  Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11)  EP 1 223 757 B1

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent: 22.03.2006 Bulletin 2006/12

(51) Int Cl.: H04N 7/06 (2006.01) H04N 7/16 (2006.01)

(21) Application number: 02000454.5

(22) Date of filing: 08.01.2002

(54) **System, method, and software application for targeted advertising via behavioral model clustering, and preference programming based on behavioral model clusters**

System, Verfahren und Software für die Bereitstellung einer gezielten Werbung durch Benutzerprofildatenstruktur basierend auf Benutzerpräferenzen

Système, procédé et logiciel pour publicité ciblée à l'aide d'une structure de données des profils utilisateur basée sur les préférences de ces utilisateurs

# Esempio di brevetto software




Fig. 9





Fig. 10

MASTER  
in diritto, dalle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

101.241.002.1.408

21

# Esempio di brevetto software

(19)  Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 1 119 467 B1

(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:  
02.06.2004 Patentblatt 2004/23

(51) Int Cl.7: **B60K 35/00, G01D 7/08**

(86) Internationale Anmeldenummer:  
PCT/EP1999/006477

(21) Anmeldenummer: 99946106.4

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:  
WO 2000/021773 (20.04.2000 Gazette 2000/16)

(22) Anmeldetag: 03.09.1999

(54) **VERFAHREN ZUR INTEGRIERTEN DARSTELLUNG DER PARAMETER EINER ABSTANDSREGELUNGSEINRICHTUNG**


**METHOD FOR INTEGRATED REPRESENTATION OF THE PARAMETERS OF A DISTANCE CONTROL DEVICE**

PROCEDE DE REPRESENTATION INTEGREE DES PARAMETRES D'UN DISPOSITIF DE REGULATION DE L'ESPACEMENT ENTRE VEHICULES

MASTER  
in diritto, dalle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

22

## Esempio di brevetto software




MASTER  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

23

## I PROGRAMMI PER ELABORATORE (SOFTWARE)

Forme di protezione legale



MASTER  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

24

24

**Prevale**  **diritto d'autore**

### **La normativa in materia di tutela dei programmi per elaboratore**

- Legge 633/1941 (di seguito l.d.a.).
- Direttiva europea 91/250/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/24/CE.
- D.Lgs. 518/1992.
- Convenzioni e trattati internazionali (TRIPS, WCT) .

### **I programmi per elaboratore nella disciplina del diritto d'autore**

I legislatori europeo e nazionale non hanno introdotto una definizione normativa di programma per elaboratore.

## TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) 1994

Art. 10 (Programmi per elaboratore e compilazioni di dati)

1. I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (1971).
2. [...]

## TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) 1994

Art. 11 (Diritti di noleggio)

1. Almeno in relazione ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche i membri accordano agli autori e agli aventi causa il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di originali o copie delle opere protette.

[...]

Per quanto riguarda i programmi per elaboratore, questo obbligo non si applica ai casi in cui il programma medesimo non costituisca l'oggetto essenziale del noleggio.

## WCT (*WIPO Copyright Treaty*) 1996

### Articolo 4

#### Programmi per elaboratore

I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore.

## WCT (*WIPO Copyright Treaty*) 1996

### Diritto di noleggio

1. Gli autori di

1) programmi per elaboratore,

[...]

hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio al pubblico, a scopo di lucro, delle loro opere originali o di copie delle stesse.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

1) ai programmi per elaboratore che non costituiscono l'oggetto essenziale del noleggio;

[...]

## I programmi per elaboratore

E' possibile estendere ai programmi per elaboratore la normativa in tema di diritto d'autore "in quanto opere dell'ingegno che appartengono alle scienze e si esprimono in linguaggio tecnico-convenzionale concettualmente parificato all'alfabeto o alle sette note".

(Cassazione, 24 novembre 1986).

## I programmi per elaboratore

I programmi per elaboratore possono essere ritenuti vere e proprie opere dell'ingegno, quindi tutelabili in sede giudiziale, solo quando rappresentino il risultato di uno sforzo creativo caratterizzato da un apporto nuovo nel campo informatico o quando esprimano soluzioni originali ai problemi di elaborazione dei dati.

(Cassazione, 6 febbraio 1987).



## I programmi per elaboratore

- Direttiva 91/250/CEE (sostituita con direttiva 2009/24/CE), recepita in Italia con D.Lgs. 518/1992.
- **Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna** sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, l.d.a.).

## I programmi per elaboratore

### Art. 2 l.d.a.

In particolare sono comprese nella protezione:

[...]

- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano **esclusi** dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma **comprende** anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

[...]

## I programmi per elaboratore

### Art. 2 l.d.a.

• sono tutelati “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”.



La protezione investe:

- sia il codice sorgente sia il codice oggetto;
- qualunque tipo di software (sistemi operativi, programmi applicativi, ecc.);
- i relativi materiali preparatori (quali ad esempio i diagrammi di flusso, le descrizioni di sequenza, le specifiche funzionali, ecc.).

## I programmi per elaboratore

### Art. 2 l.d.a.

• sono tutelati “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”.



Requisito di creatività specifico, differenziato rispetto a quello generale => **un'originalità** di tipo esclusivamente **sogettivo**.

## I programmi per elaboratore

### Art. 2 l.d.a.

- **Originalità** di tipo esclusivamente **soggettivo**.



Volontà di garantire la tutela del programma per elaboratore che risulti frutto

- di un'attività dell'autore
- e non di una mera azione di copiatura.

Nessun altro criterio da prendersi in considerazione, ne tanto meno “i meriti qualitativi o estetici del programma” (cfr. art. 1 e Considerando n. 8 della direttiva 2009/24/CE).

## I programmi per elaboratore

### Art. 2 l.d.a.

- **Originalità** di basso livello (per non escludere maggioranza dei software) => natura funzionale del software.



L'originalità potrà sussistere solo se effettivamente ricorre una sufficiente libertà di scelta fra più varianti ugualmente utilizzabili per risolvere il problema.



Se le alternative risultano esigue e comportano scelte praticamente obbligate => nessuna originalità.

## I programmi per elaboratore

Ai fini della verifica positiva dei presupposti della tutelabilità del software, è rilevante il fatto che esso **non rappresenti una mera soluzione standard** conosciuta nel settore, non sia articolato su scelte necessitate e si configuri come risultato di un apporto personale del suo autore.

(Trib. Milano, 29 gennaio 1997)

## I programmi per elaboratore

### Art. 2 l.d.a.

- “Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”.



Ossequio al generale principio del diritto d'autore => esclusiva limitata alla sola forma espressiva dell'opera protetta.



Dottrina italiana maggioritaria => esclude dalla tutela anche gli algoritmi matematici (contenuto) utilizzati nel programma.

## I programmi per elaboratore

### Art. 2 l.d.a.

- “Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.



Se il programma è “originale” => risulteranno tutelati:

- le istruzioni contenute nel codice sorgente e nel codice oggetto (i c.d. elementi letterali),
- la struttura, l’organizzazione e la sequenza delle istruzioni (i c.d. elementi non letterali)
- ed anche i materiali preparatori per la progettazione del programma stesso

## I programmi per elaboratore

La titolarità dei diritti d’autore sul programma spetterà all’autore di questo, secondo i generali principi sanciti nei primi articoli della l.d.a. (artt. 6-11 l.d.a.).

Essendo spesso un’opera plurisoggettiva => i diritti d’autore potranno appartenere:

- a colui che ha coordinato la realizzazione del software, se opera collettiva,
- oppure congiuntamente a tutti i coautori, se opera in comunione.

Potrà trovare applicazione l’art. 4 l.d.a. => software quale opera creativa frutto dell’elaborazione di opere preesistenti.

## I programmi per elaboratore

Salvo patto contrario, il **datore di lavoro** è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal **lavoratore dipendente**

- nell'esecuzione delle sue mansioni
- o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (art. 12-*bis* l.d.a.).

**Diritti morali** => sempre all'autore persona fisica.

## I programmi per elaboratore

Oltre ai diritti morali, i diritti esclusivi conferiti sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare (art. 64-*bis* l.d.a.):

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulta, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

## I programmi per elaboratore

Segue: I diritti esclusivi conferiti sui programmi per elaboratore.

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, **esaurisce il diritto di distribuzione** di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione\* del programma o di una copia dello stesso.

\* Sent. Corte di giustizia UE del 3 luglio 2012, causa C-128/11, UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

45

45

## I programmi per elaboratore

**Durata dei diritti patrimoniali** sui programmi per elaboratore = termine generale (70 anni dalla morte dell'autore).

**MASTER**  
in diritto delle nuove tecnologie  
e informatica giuridica

46

46

## I programmi per elaboratore

**Salvo patto contrario, non sono invece soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività di cui alle precedenti **lett. a) e b)** poste in essere da parte del legittimo acquirente allorquando siano **necessarie per l'uso del programma** per elaboratore conformemente alla sua destinazione, inclusa la correzione degli errori (art. 64-ter l.d.a).**

## I programmi per elaboratore

All'utente legittimo non potrà essere impedito (art. 64-ter l.d.a)

- contrattualmente di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per il suo uso;
- senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, di osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire.

Le eventuali clausole contrattuali pattuite in violazione di tali ultime facoltà sono considerate nulle.

Si ritengo applicabili in riferimento ai programmi per elaboratore anche le generali «Eccezioni e limitazioni» (artt. artt. 65-71 *decies*).



## I programmi per elaboratore

**Decompilare** un programma o eseguire su di esso il c.d. *reverse engineering* = operare quelle operazioni necessarie a ricostruire il codice sorgente (cioè il programma scritto attraverso una serie di istruzioni in un linguaggio di programmazione comprensibile all'essere umano), partendo dal codice oggetto (cioè il programma "compilato" nel formato comprensibile e quindi eseguibile dall'elaboratore elettronico).

L'operazione consente di apprendere il contenuto "informativo" del software, la sua struttura e le sue caratteristiche.

In via generale è vietato il c.d. *reverse engineering* o decompilazione del programma.



Ma all'utente legittimo viene riconosciuto, a determinate condizioni, anche tale diritto (art. 64-*quater* l.d.a.).

## I programmi per elaboratore

L'autorizzazione del titolare dei diritti per la decompilazione non è richiesta (art. 64-*quater* l.d.a.)



qualora la riproduzione del codice del programma e la traduzione della sua forma siano indispensabili:

- per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente.

## I programmi per elaboratore

La legittimità di tale attività è tuttavia subordinata a specifiche condizioni:

- che l'analisi del programma sia eseguita solo dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma;
- che le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già diversamente accessibili;
- che le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

## I programmi per elaboratore

Le informazioni così ottenute mediante il *reverse engineering* non dovranno essere:

- utilizzate a fini diversi dal raggiungimento dell'interoperabilità;
- comunicate a terzi;
- utilizzate per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile a quello decompilato.

## I programmi per elaboratore

**Art. 161 l.d.a.** (in merito alla sezione “Difese e sanzioni civili”):

"Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei **dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore**".



Protezione *ad hoc* delle misure tecnologiche predisposte a tutela del software.

## I programmi per elaboratore

**Art. 171-bis l.d.a.**

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, **programmi per elaboratore** o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

[...]

## I programmi per elaboratore

### Art. 103 l.d.a.

“[...] Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un **registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore**. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. [...]

## Criticità nella disciplina di tutela dei programmi per elaboratore quali opere dell'ingegno

- Software opera utile => non propriamente artistica, basso livello di creatività.
- Creatività di basso livello => accesso alla tutela garantito a tutti i programmi.
- Assenza di una forma rappresentativa separabile dal risultato pratico che il programma è destinato a raggiungere.
- Equiparazione software = opera letteraria.
- Durata della protezione incongrua.
- Limitati casi di libero utilizzo e decompilazione.
- Difficoltà di accesso e circolazione del sapere informatico (idee e principi).

# Il segreto industriale

## Segreto industriale (c.d. Know-how riservato)

Direttiva (UE) 2016/943 dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali)



D.Lgs. 63/2018 => **D.Lgs. 30/2005, Codice della proprietà industriale**

# Il segreto industriale

## Segreti commerciali

### Art. 98. Oggetto della tutela

Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali.

Per **segreti commerciali** si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al **legittimo controllo del detentore**, ove tali informazioni:

- a) siano **segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano **valore economico** in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a **misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete**.

[...]

# Il segreto industriale

## Segreto industriale (c.d. Know-how)

### Art. 99. Tutela

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha **il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso,**

di acquisire,

rivelare a terzi

od utilizzare

in modo abusivo, tali segreti,

**salvo** il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.

[...]